

COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari



Ordinanza Settore Polizia Locale

Numero 76 del 03-10-2024

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VIA MONACI DEI VITTORINI, LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DEL VIALE CAGLIARI ALL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA E LINARBUS, A PARTIRE DAL 7 OTTOBRE 2024 (artt. 6 e 7 Nuovo Codice Della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento sindacale n. 6 del 29/12/2023 di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi per la durata di un anno;

Vista la richiesta acquisita al prot. 16721 in data 03 Ottobre 2024, dal P.E. Silvestro Ibba, in qualità di Direttore Lavori dell'appalto dei Lavori pubblici di "INVESTIMENTI_STATO – INV2C1/1.2.2 – MEDIE OPERE (ex misure PNRR) DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DEL VIALE CAGLIARI ALL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA E LINARBUS di cui contratto d'appalto Rep. 865 del 20/09/24, con la ditta Soc. Coop. Sa.GE.SA. tendente ad ottenere apposita ordinanza di istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli nella via Dei Monaci Vittorini, dall'intersezione con viale Cagliari sino all'intersezione con via Fra' Nicola da Gesturi e via Sant'Ignazio da Laconi, a partire dal giorno 7 Ottobre 2024 per la durata di 102 giorni naturali e consecutivi e comunque sino al termine lavori;

Visto il sopralluogo all'uopo effettuato dal personale del Comando di Polizia Locale che in merito prescrive la necessità di istituire il divieto di transito a tutti i veicoli, a far data dal 07 ottobre pv nella via Dei Monaci Vittorini, dall'intersezione con viale Cagliari sino all'intersezione con via Fra' Nicola da Gesturi e via Sant'Ignazio da Laconi, in presenza di percorsi alternativi ed a tutela dell'incolumità delle persone e delle cose nonché della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Dato atto formale dell'assenza di conflitto d'interessi del/la sottoscritto/a e del responsabile del procedimento, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Vista la nota della Prefettura – UTG di Cagliari del 20.01.2006 avente ad oggetto "Parere sul potere di Ordinanza in materia Circolazione Stradale";

Visto l'art. 107 del vigente T.U. EE. LL.;

Visto l'art. 37 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 39 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

Per quanto in premessa indicato, con decorrenza dal giorno 07 ottobre p.v., l'istituzione temporanea del divieto di transito nella via Dei Monaci Vittorini e la sistemazione temporanea della seguente segnaletica:

1. **divieto di transito a tutti i veicoli nella via Dei Monaci Vittorini, dall'intersezione con viale Cagliari sino all'intersezione con via Fra' Nicola da Gesturi e via Sant'Ignazio da Laconi;**
2. **Preavviso di strada chiusa in entrambi i sensi di marcia del viale Cagliari all'intersezione con via Monaci dei Vittorini;**
3. **Preavviso di strada chiusa in via Sant'Ignazio da Laconi, prima dell'intersezione con via Dei Monaci Vittorini**

Periodo di validità	A PARTIRE DAL 7 OTTOBRE 2024 E PER LA DURATA DI 102 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI e comunque fino al termine dei lavori
Motivo	INVESTIMENTI_STATO – INV2C1/1.2.2 – FONDI PNRR – M2C4 - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DEL VIALE CAGLIARI ALL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA E LINARBUS -
Ditta esecutrice	SOC. COOP. SA.GE.SA.
Direttore Lavori	Perito Edile IBBA SILVESTRO

1) la ditta incaricata, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, dovrà sistemare la regolamentare segnaletica stradale occorrente **almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori** nei tratti stradali interessati dai lavori.

2) la ditta incaricata, dovrà provvedere ad apporre tutte le segnalazioni di lavori in corso e di pericolo, in conformità a quanto stabilito dalle norme del C.d.S. (D.lgs. n. 285/92) e dal relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 495/92) e ss.mm.ii.

3) La ditta incaricata, dovrà avere cura di affiggere copia della presente ordinanza, dove siano chiari e leggibili gli estremi dei limiti temporali, in maniera visibile, nei cartelli stradali temporanei di prescrizione sistemati nei tratti di strada interessati e all'occorrenza su ambo i lati.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Cagliari – Sant'Avendrace;
- Comando Polizia Locale di Elmas;
- Settore III Comunale;
- Alla ditta incaricata all'esecuzione dei lavori;
- Alla ditta incaricata del servizio igiene urbana;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Assistente Capo di P.L. Rita Sarritzu.

Di dare atto formale dell'assenza di conflitto d'interessi del/la sottoscritto/a e del responsabile del procedimento, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Responsabile del Settore
MARCO PILI